

## SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE

Sentenza n. 39/2017/QM depositata in data 04/12/2017

**RICORSO:** nel giudizio su questione di massima, iscritto al n. 557/SR/QM del registro di segreteria delle Sezioni riunite, deferita dalla Sezione prima giurisdizionale centrale d'appello della Corte dei conti con sentenza non definitiva/ordinanza n. 81/2017, depositata il 23 marzo 2017, pronunciata sul giudizio di appello n. 51106, proposto dall'INPS avverso la sentenza n. 623/2015 della Sezione giurisdizionale per la Campania, depositata il 4.10.2016, contro M. S. (persona fisica).

**QUESTIONE DI MASSIMA:** <<Se, l'indennità di incentivazione, prevista dall'accordo sindacale del 2 settembre 1971, ratificato dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Risorse Idriche di Napoli (A.R.I.N.), già AMAN, possa essere inclusa nella base pensionabile in quanto emolumento fisso, corrispettivo e continuativo, ai sensi degli artt. 15 e 16 della legge 5 dicembre 1959 n. 1077, come modificati ed integrati dall'art. 30 del D.L. n. 55 del 1983, convertito con modificazioni nella legge 26 aprile 1983 n. 131>>.

**QUESTIONE RISOLTA:** <<L'indennità di incentivazione, prevista dall'accordo sindacale del 2 settembre 1971, ratificato dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Risorse Idriche di Napoli (A.R.I.N.), già AMAN, può essere inclusa nella base pensionabile in quanto emolumento fisso, corrispettivo e continuativo, ai sensi degli artt. 15 e 16 della legge 5 dicembre 1959 n. 1077, come modificati ed integrati dall'art. 30 del D.L. n. 55 del 1983, convertito con modificazioni nella legge 26 aprile 1983 n. 131, nella sussistenza degli altri requisiti di legge>>.

### PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA

Con riferimento alla questione di massima relativa all'indennità di incentivazione, le Sezioni riunite hanno rilevato che, l'emolumento è "pensionabile" in quanto <<**correlato alla ordinaria prestazione lavorativa, ed ai requisiti di continuità, fissità e predeterminazione**>>.

Alla luce di tale assunto, il Collegio giudicante dispone che <<**"l'indennità di incentivazione" ARIN non è correlata ad "obiettivi ulteriori" rispetto alla normale attività lavorativa, ma unicamente e automaticamente alla presenza in servizio**>> in conformità alle disposizioni che la contemplano, per cui <<**l'indagine sulla "correlazione alla ordinaria attività lavorativa" comporta un accertamento sostanziale sulla natura (ordinaria o premiale) di un emolumento, ai fini del quale non può risultare determinante il nomen con il quale esso è stato introdotto, ma deve farsi riferimento alla sua funzione e alle concrete modalità di liquidazione dello stesso**>>.

Con riguardo alle caratteristiche della "fissità e della "continuità" risulta, invece, decisivo il fatto che <<**l'emolumento spetti istituzionalmente alla generalità dei dipendenti, ed ogni anno, in correlazione con la sola presenza in servizio per l'espletamento delle mansioni ordinarie e con ammontare predeterminato con riferimento alla suddetta presenza in servizio**>>, non essendo le predette caratteristiche escluse <<**sol perché esso non è corrisposto mensilmente in una misura fissa bensì in base a ciascun giorno di effettiva presenza**>>.

## ABSTRACT

La questione di massima, oggetto del presente giudizio, attiene alla riconosciuta computabilità, nella base imponibile della pensione obbligatoria, dell'indennità di incentivazione, istituita con accordo sindacale del 1971, e divenuta, nel tempo, parte stabile del trattamento economico per effetto della delibera n. 185 del 1975, emessa dal consiglio di amministrazione dell'allora AMAN e ratificata, successivamente alla sua trasformazione, dall'azienda municipalizzata attualmente denominata azienda risorse idriche di Napoli (ARIN).

In particolare, sulla base della combinazione disposta delle varie normative di settore – e segnatamente degli artt. 15 e 16 della l. n. 1077/1959, come novellati dall'art. 30 del d.l. n. 55/1983, convertito in l. n. 131/1983, nonché degli articoli 12, 13 e 14 della l. n. 379/1955 in esso richiamati – le Sezioni riunite si sono pronunciate sposando *in toto* l'orientamento favorevole all'inclusione di detto emolumento nel computo della pensione, nonostante il *nomen iuris* attribuito alla misura in questione, non rilevando, altresì, la circostanza che la stessa scaturisca dalle previsioni di un contratto aziendale.

Pertanto, diversamente da quanto potrebbe intendersi, la locuzione “indennità di incentivazione” non risulta affatto collegata a specifici “obiettivi” o “programmi” da realizzare da parte dei dipendenti, non ravvisandosi una natura “premiale” della stessa, ma, al contrario, la sua corresponsione è collegabile all’ “ordinaria prestazione lavorativa”, rivestendo nei fatti la valenza di una semplice indennità di presenza.

L'indagine giuridica è proseguita, quindi, con l'individuazione dell'esatta natura dell'indennità di incentivazione, che ha portato all'accertamento di tale emolumento come posta pensionabile, in quanto correlata non solo alla normale attività lavorativa, intesa in termini di presenza del personale in servizio, rispetto all'originaria finalità di scoraggiare la propensione assenteistica nei posti di lavoro, ma anche ai requisiti di continuità, fissità e predeterminazione.

Con riguardo, dunque, al presupposto della “presenza in servizio” entro il monte massimo dei 22 giorni mensili previsti per la maturazione del diritto a percepire la suddetta indennità, occorre puntualizzare che vengono computati tra i cc.dd. “giorni di presenza”, anche quelli di assenza per ferie, festività e infortunio sul lavoro, ciò confermando che a tale emolumento non risultano essere collegati nessuna funzione incentivante né, tanto meno, alcun connotato premiale.

Anche la successiva verifica inerente la ricorrenza dei requisiti della fissità e della continuità dell'emolumento retributivo in questione, ha portato le Sezioni riunite a concludere per la loro sussistenza nel caso di specie, con conseguente computabilità in pensione dell'indennità percepita mensilmente e in misura fissa in correlazione con la sola presenza in servizio e dovuta come remunerazione per l'attività lavorativa svolta in modo ordinario.